ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN PLASTICA (ACCORDO ANCI – CO.RE.PLA.)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, come previsto al successivo 4.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente accordo attraverso la stipula di convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro, tra il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (d'ora in poi: COREPLA) e i Comuni o soggetti da loro delegati (d'ora in poi: il Convenzionato).

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Convenzionato si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento alla piattaforma concordata con COREPLA dei rifiuti di imballaggio in plastica.

COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna al ricevimento/ritiro del materiale presso la/le piattaforma/e concordata/e, in base alle tipologie e alle modalità di cui al successivo art. 4, che potranno comunque essere modificate, in accordo tra le parti nel corso della convenzione, riconoscendo i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso, così come precisato al successivo art. 6.

Il Convenzionato e COREPLA si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a meglio valutare l'andamento della raccolta. In particolare il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di convenzione le tipologie di flussi di raccolta che intende attivare, così come individuate al successivo art. 4 e le modalità di raccolta adottate in ciascun comune compreso nella convenzione stessa. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a COREPLA. Sarà parimenti cura prioritaria del Convenzionato comunicare immediatamente a COREPLA anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di convenzionamento rispetto ai comuni compresi nella convenzione (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COREPLA ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 22/97.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come

14-12-04 Pagina 1 di 9

riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale pluriutenza ed una percentuale di 70% di raccolta differenziata stradale e 30% di raccolta porta a porta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse, per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 6. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto legislativo 22/97, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma 5, dello stesso Decreto ed ai relativi Piani Provinciali.

Quanto sopra stabilito è da riferirsi unicamente alla raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica. Pertanto, nel pieno rispetto della prerogativa assegnata dalla normativa vigente ai singoli comuni, laddove questi conferiscano nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica anche rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche industriali, artigianali, commerciali e dei servizi, le parti si danno reciprocamente atto che i servizi per la raccolta di rifiuti aventi tali provenienze presentano sostanziali differenze rispetto alle metodologie sopra descritte, sia per incidenza dei sistemi operativi adottati sia, conseguentemente, per i costi. Stante l'elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono pervenire da tali provenienze, al fine di fissare criteri gestionali oggettivabili e verificabili, le parti individuano di comune accordo quali "traccianti" della provenienza da circuiti di raccolta di origine non domestica:

- a. il film d'imballaggio in polietilene (con esclusione comunque degli shoppers e degli imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite);
- b. gli imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici).

Tale elenco è da intendersi come sperimentale e sarà comunque oggetto di revisione/integrazione, a un anno dalla data di sottoscrizione del presente allegato, a cura dei Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro.

Parimenti le parti si danno reciprocamente atto che, in determinate situazioni, il Convenzionato può adottare modalità operative tali da poter fornire materiale composto in altissima percentuale da soli contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e flaconi di HDPE della capacità inferiore ai 5 l), organizzando quindi un sistema integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica più qualitativo ma anche più oneroso.

Tutto ciò premesso, il Convenzionato al momento della sottoscrizione della convenzione potrà attivare i seguenti flussi, cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo art. 6.1:

- a. raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica;
- b. raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica;
- c. raccolta finalizzata ai soli contenitori per liquidi di provenienza domestica.

E' facoltà del Convenzionato attivare, previa comunicazione a COREPLA, più di un flusso, anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione, nonché di variare, sempre previa comunicazione a COREPLA, le tipologie di flusso in essere.

14-12-04 Pagina 2 di 9

5. PIATTAFORME DI CONFERIMENTO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

COREPLA e il Convenzionato concordano, secondo criteri di prossimità ed economicità, le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato e con garanzia di ritiro da parte di COREPLA.

5.1 Raccolta monomateriale

La raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica deve essere in via prioritaria, laddove possibile, conferita dal Convenzionato sfusa al Centro di Selezione COREPLA (CSS) più vicino, in base a quanto concordato in convenzione.

Qualora tuttavia il CSS più prossimo non sia ubicato entro il raggio di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta (distanza stradale più breve tra centro del Comune Convenzionato e centro del comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di convenzione che comprenda più comuni, distanza media tra i centri dei diversi comuni e centro di quello in cui è ubicato il CSS), COREPLA riconoscerà al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6.2.a. Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

Il corrispettivo aggiuntivo di cui sopra si applica esclusivamente nel caso di conferimento sfuso diretto a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso.

Nel caso in cui la distanza tra il Comune Convenzionato (ovvero la media delle distanze di cui sopra) e il CSS superi i 25 km, il Convenzionato può richiedere a COREPLA di procedere in proprio alla riduzione volumetrica del materiale raccolto presso una piattaforma indicata dal Convenzionato stesso, che viene definita Centro Comprensoriale (CC). Tale piattaforma può essere gestita direttamente dal Convenzionato o operare per suo conto sulla base di un contratto diretto con lo stesso. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'effettuazione da parte di quest'ultimo, direttamente o tramite terzi, anche del trasporto del materiale pressato esclusivamente al CSS indicato da COREPLA, sia in via eccezionale (per evitare ritardi nei prelievi da parte di COREPLA presso i CC), sia in via permanente predefinita in convenzione (per i casi in cui il CC del Convenzionato non sia del tutto adeguato agli standard tecnici richiesti da COREPLA e non ve ne sia un altro disponibile sul territorio). Relativamente alle prestazioni di cui al presente capoverso, COREPLA riconoscerà direttamente al Convenzionato i corrispettivi di cui ai successivi artt. 6.2.b. e 6.2.c.

Nel caso in cui il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo/logistico (ad esempio in caso di operazioni di selezione di una raccolta multimateriale), necessiti di operare una riduzione volumetrica anche se la distanza del CC che intende utilizzare dal CSS più vicino sia inferiore ai 25 km (ma comunque superiore a 5 km), COREPLA, previa verifica dell'effettiva necessità di tali operazioni e del sistema logistico adottato, riconoscerà al Convenzionato, a parziale copertura dei costi logistici, il corrispettivo forfetario di cui al successivo art. 6.2.d., facendosi quindi carico il Convenzionato della pressatura e del trasporto al CSS indicato in convenzione.

Anche tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui sopra relativi ai conferimenti pressati, si applicano esclusivamente nel caso di conferimento pressato a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso. In tutti i casi di conferimenti di materiale pressato, le analisi qualitative potranno comunque essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella convenzione.

14-12-04 Pagina 3 di 9

In base alla presenza riscontrata di particolari tipologie di imballaggio o matrici polimeriche, COREPLA può indicare al Convenzionato, quale piattaforma di destinazione, direttamente un impianto di riciclo (RIC), ferme restando tutte le modalità applicative delle eventuali prestazioni aggiuntive di cui sopra e la relativa quantificazione economica di cui al successivo punto 6.2.

Nel caso in cui il conferimento, sia sfuso che pressato, avvenga da isole minori (con esclusione quindi di Sicilia e Sardegna), COREPLA riconoscerà al Convenzionato, oltre all'eventuale corrispettivo per la pressatura, un contributo extra forfetario per i maggiori costi di trasporto via nave, così come quantificato al successivo art. 6.2.e.

5.2 Raccolta multimateriale

Nel caso in cui il Convenzionato, svolgendo una raccolta multimateriale, qualsiasi siano le frazioni merceologiche che la compongono, faccia effettuare la selezione delle stesse presso un impianto da lui stesso gestito o comunque indicato, questo funge rispetto a COREPLA da CC, per cui il flusso di rifiuti di imballaggio in plastica in uscita da questo è sottoposto a tutte le normali condizioni che regolano tale flusso, così come definite dal presente Allegato tecnico.

Nel caso in cui il Convenzionato conferisca invece una raccolta multimateriale, sia sfusa sia pressata, e qualsiasi siano le frazioni merceologiche che la compongono, direttamente a un CSS COREPLA:

- a. la piattaforma viene in tal caso definita Centro Selezione Multimateriale (CSM);
- b. il Convenzionato, salvo accordi volontari locali tra le parti, corrisponde al CSM i costi di selezione aggiuntivi in base ad un rapporto contrattuale tra il Convenzionato stesso ed il CSM:
- c. non è dovuto al Convenzionato da parte di COREPLA alcun corrispettivo aggiuntivo per trasporto o pressatura, tranne per quanto previsto al successivo art. 6.2.a esclusivamente per la quota dei rifiuti di imballaggio in plastica conferiti al CSM per il tratto eccedente i 25 km e fino ad un massimo di ulteriori 50 km;
- d. ai fini della definizione di una metodologia operativa condivisa di quantificazione dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla selezione del multimateriale, COREPLA individuerà due bacini significativi in cui effettuare una sperimentazione i cui risultati saranno sottoposti ai Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro.

6. CORRISPETTIVI

6.1 Raccolta

I corrispettivi per le diverse tipologie di flusso di raccolta di cui al precedente art. 4 sono relativi ai rifiuti di imballaggio in plastica conferiti e sono determinati in base all'analisi dei diversi costi gravanti sul Convenzionato per le attività di sua competenza.

Per frazione estranea si intende la percentuale di impurità, ovvero rifiuti non di imballaggio in plastica né solidali all'origine con l'imballaggio. Costituiscono in ogni caso frazione estranea i rifiuti di imballaggio in plastica pericolosi o contaminati da rifiuti pericolosi di provenienza non domestica.

Ai fini della determinazione dei quantitativi su cui COREPLA riconoscerà i corrispettivi, farà fede la documentazione di consegna ai CSS COREPLA (peso riscontrato a destino indicato sui formulari

14-12-04 Pagina 4 di 9

di trasporto, che dovranno riportare anche il/i numero/i della/e convenzione/i e numero/i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i). Unicamente per le raccolte multimateriale conferite direttamente a CSS, si rimanda a quanto indicato all'art. 5.2.

a) Raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

Livello percentuale di "traccianti" (film in polietilene e polistirolo espanso): fino al 20% in peso sul totale del campione

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€/t)	Oneri di smaltimento
Fino al 6%	242,00	A carico di COREPLA
Oltre il 6% e fino al 20%	170,50	A carico di COREPLA
Oltre il 20%	0,00	A carico del Convenzionato

b) Raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica

Livello percentuale di "traccianti" (film in polietilene e polistirolo espanso): oltre il 20% in peso sul totale del campione

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€/t)	Oneri di smaltimento
Fino al 20%	30,00	A carico di COREPLA
Oltre il 20%	0,00	A carico del Convenzionato

c) Raccolta finalizzata

Livello percentuale contenitori per liquidi (bottiglie in PET e flaconi in HDPE): oltre il 90% in peso sul totale del campione

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€/t)	Oneri di smaltimento
Fino al 10%	275,00	A carico di COREPLA
Oltre il 10%	Si applica la lettera "a"	

COREPLA, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto di imballaggio in plastica secondo le modalità di cui al allegato 1, al fine di verificare sia l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, sia la percentuale di frazione estranea presente nei conferimenti stessi. Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea dai materiali "traccianti" di cui al precedente art. 4 provocherà la classificazione dell'intero carico attribuibile al medesimo Convenzionato al flusso "b", assoggettato quindi alle relative specifiche qualitative e griglia di corrispettivi.

Nel caso in cui dalle verifiche non risultino rispettati i parametri caratterizzanti ogni tipologia di flusso dichiarato (presenza massima di "traccianti" o presenza minima di contenitori per liquidi), i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto per l'attribuzione della fascia qualitativa rispetto alla presenza di frazione estranea, saranno classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrata.

14-12-04 Pagina 5 di 9

Relativamente ai flussi "a" e "b", nel caso in cui la verifica qualitativa evidenzi frazioni estranee in misura superiore a quella massima consentita, COREPLA si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito laddove gestionalmente possibile, ovvero di addebitare al Convenzionato i costi di trasporto e/o di smaltimento (per conferimenti sfusi fuori specifica, è previsto il solo smaltimento, senza possibilità di restituzione del carico), determinati rispettivamente:

- a. trasporto: sia per sola tratta di conferimento se effettuata da COREPLA (quindi in caso di avvio a smaltimento o di ritiro effettuato dal Convenzionato del carico fuori specifica) sia anche per tratta di restituzione (se effettuata da COREPLA su richiesta del Convenzionato) si applica il limite minimo previsto dalle Tariffe Forcella per classe merceologica III, portata del mezzo 280 quintali;
- b. smaltimento: tariffa del mercato locale di conferimento individuata secondo criteri di economicità

Nel caso in cui due analisi consecutive effettuate sul materiale conferito dal medesimo Convenzionato evidenzino il superamento del 20% di frazione estranea, COREPLA potrà sospendere per quindici giorni il Convenzionato dai conferimenti (divieto di conferire sfuso o pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l'evento dovesse ripetersi, il caso sarà comunicato ai Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro per le determinazioni del caso.

6.2 Prestazioni aggiuntive

Come delineato nell'art. 5, COREPLA ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

a) Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso a distanza superiore ai 25 km

Per ogni km eccedente i 25 km:

1,65 €t

(distanza stradale tra il centro del comune Convenzionato/media delle distanze se più comuni e il centro del comune ove è ubicato il CSS)

Condizioni:

Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

b) Corrispettivo per la pressatura per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto a carico di COREPLA

Per carichi utili di almeno 9 tonnellate:

39,00 €t

Condizioni:

distanza dal CSS > 25 km
(distanza tra il centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);

peso minimo di ogni carico e densità balle:
(carico composto anche dal materiale di più convenzionati);

• dimensione indicativa delle balle:

cm 80 x 80 x 120;

- balle etichettate con gli estremi del/dei Convenzionato/i;
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i;

14-12-04 Pagina 6 di 9

- ritiro da parte di COREPLA entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta di disponibilità di un carico completo (almeno 9 tonnellate);
- nel caso in cui COREPLA e il Convenzionato concordino che il trasporto del materiale pressato al CSS indicato da COREPLA sia effettuato dal Convenzionato stesso, direttamente o tramite trasportatori terzi, per carichi di almeno 9 tonnellate, il corrispettivo al Convenzionato viene calcolato secondo i medesimi parametri che COREPLA utilizza per i propri trasportatori. Tale situazione è da ritenersi comunque eccezionale, in caso contrario si applica quanto stabilito al successivo punto c.

c) Corrispettivo per la pressatura/trasporto per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto effettuato dal Convenzionato in base alla convenzione

Tale servizio deve essere predefinito in convenzione in base all'accordo delle parti.

Per carichi utili di almeno 6 tonnellate:

50,00 €t

Condizioni:

distanza dal CSS: > 25 km
(distanza tra il centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);

• peso minimo di ogni carico: (carico composto anche dal materiale di più Convenzionati) 6 tonnellate

dimensione indicativa delle balle:

cm 80x 80x 120;

- balle etichettate con gli estremi del/dei Convenzionato/i;
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i;

d) Corrispettivo forfetario a parziale copertura di attività logistiche svolte per esclusiva iniziativa del Convenzionato

Per carichi utili di almeno 6 tonnellate:

15,00 €t

Condizioni:

- verifica preventiva di ammissibilità da parte di COREPLA
- peso minimo di ogni carico: (carico composto anche dal materiale di più convenzionati);

6 tonnellate

• dimensione indicativa delle balle:

cm 80x 80x120

- balle etichettate con gli estremi del/dei Convenzionato/i;
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i.

e) Contributo extra forfetario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

14-12-04 Pagina 7 di 9

Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati di cui alla tipologia "c":

25,00 €/t

Condizioni:

- si somma all'eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia "a";
- si somma all'eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia "b".

Relativamente ai carichi pressati il cui trasporto è effettuato da COREPLA, nel caso di ritiro oltre 7 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale sarà pari al 10% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino a 30 giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione pari a un carico giornaliero, il ritiro tra l'8° e il 18° giorno lavorativo sconterà una penale del 10% e tra il 19° e il 30° giorno lavorativo una penale del 20%. Trascorsi 30 giorni lavorativi, oltre al corrispettivo con le penali di cui sopra, il Convenzionato avrà diritto ad addebitare a COREPLA i costi di trasporto al Centro di Selezione più vicino maggiorati del 10%. Per la determinazione di tali costi si farà riferimento convenzionale al limite minimo previsto dalle Tariffe Forcella, sebbene non applicabili al trasporto rifiuti, per classe merceologica III, portata del mezzo 280 quintali.

6.3 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualnente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.6.

7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura mensile nei confronti del COREPLA e comunque entro due mesi dalla consegna del rifiuto di imballaggio in plastica, allegando alla stessa un elenco analitico della documentazione di consegna a COREPLA comprovante gli avvenuti conferimenti. I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

Relativamente ai Convenzionati ai quali REPLASTIC, Consorzio Nazionale Obbligatorio per il Riciclaggio dei Contenitori in Plastica per Liquidi aveva ceduto attrezzature di raccolta in permuta di servizi, il pagamento delle fatture verrà effettuato da COREPLA, subentrato nei relativi crediti, con trattenuta di 62 €t sino a totale compensazione del residuo credito relativo al valore dei beni ceduti.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, COREPLA realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali riportate al punto 9 dell'Accordo Quadro. Tali interventi saranno correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal convenzionato, così come riportate nella convenzione locale.

9. ACCORDI VOLONTARI

In conformità ed attuazione di quanto stabilito al punto 6 dell'Accordo Quadro, le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga

14-12-04 Pagina 8 di 9

a quanto stabilito nel presente allegato, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica e fasi industriali di recupero/valorizzazione/riciclaggio degli stessi, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto di imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

10. INCENTIVAZIONE UTILIZZO MANUFATTI IN PLASTICA RICICLATA

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza della diffusione dell'utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura e conoscenza ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata.

Al fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto del D.M. 8/5/2003 n. 203, le parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni, computabili quindi ai fini degli obiettivi posti dal citato D.M. A tal fine, COREPLA e il Convenzionato potranno concordare anche specifiche iniziative locali nell'ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico,

11. RECUPERO ENERGETICO

A partire dal 1.1.2004, i corrispettivi per i rifiuti di imballaggio in plastica, avviati in impianti di combustione di rifiuti urbani con recupero di energia, di seguito "incenerimento", o in impianti di produzione di CDR per le quantità effettivamente e recuperate energeticamente, di seguito "CDR", saranno riconosciuti, rispettivamente al gestore dell'impianto di incenerimento e di produzione del CDR, sulla base di un plafond annuo di €4,5 (quattro e mezzo) milioni.

Tali corrispettivi saranno corrisposti a quanti convenzionati, nel primo anno, pro quota in relazione alle quantità effettivamente avviate alla combustione, fatta salva la riduzione a zero per quote annuali costanti, da realizzare entro il 1.1.2007, per le quantità di rifiuti avviate agli impianti di incenerimento, con conseguente trasferimento delle risorse al CDR.

I corrispettivi di cui sopra saranno, in ogni caso, ricalcolati annualmente sulla base della ripartizione del plafond annuo tra incenerimento e CDR, nonché sulla base delle quantità recuperate dai singoli impianti nell'anno precedente alle quali saranno sommate le eventuali quantità incrementali (effettuate da impianti esistenti o nuovi), che saranno dichiarate o convenzionate dai gestori degli impianti interessati entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

La quantità individuale e complessiva convenzionata o dichiarata sarà vincolante ai fini della fatturazione del corrispettivo che avverrà sempre sulla base delle quantità effettivamente recuperate energeticamente.

La fatturazione verrà effettuata trimestralmente, con pagamento a 60 gg., sulla base delle quantità effettivamente avviate alla combustione ad eccezione della fattura dell'ultimo trimestre che sarà compilata sulla base delle quantità recuperate e della ripartizione a conguaglio del plafond annuo che sarà approvata dal Comitato di Verifica previsto al punto 8 dell'Accordo QuadroANCI – CONAI entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Comitato di verifica provvederà, nel corso della prima seduta, a definire le modalità operative e gestionali per il riconoscimento dei corrispettivi di cui sopra.

14-12-04 Pagina 9 di 9